

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2017	I	07	
Prof.n.	25157	Del	10/10/2017
			

All' Attenzione del:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. GALLI Franco

SECRETARIO COMUNALE
Dott.sa COVIELLO Stefania

p.c.



REVISORE DEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
Dott. CONSALVI Paolo

OGGETTO: Richiesta di Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale ai sensi Art. 22 comma 2 Regolamento del Consiglio Comunale ed Art. 9 comma 4 Statuto Comunale;

I Sottoscritti Consiglieri Comunali propongono il seguente punto all'ordine del giorno:

- *Mozione di indirizzo al Sindaco di Città Sant'Angelo: Richiesta revoca nomina Amministratore Unico della Linda Spa Sig. LaTorre Guido;*

proposta di delibera

PREMESSO CHE:

-in data 22.12.2016, con Det n. 18, l'Amministratore Unico della Linda Spa, affidava al Geom Margiovanni Gabriele l'incarico di supporto al RUP, per un corrispettivo mensile di 960,00 oltre CAP E IVA ai sensi di legge;

- tale affidamento veniva attenzionato ed esaminato dal Comitato di Controllo analogo del Comune di Città Sant'Angelo, in più riprese:

1) in data 21.3.2017 l'organo di controllo rilevava che:

A) l'oggetto dell'affidamento è determinato in maniera generica, in contrasto con l'art 31 del D Lgs 50/2016, per il quale il conferimento dell'incarico non sono adeguatamente esplicitate ed indicate la programmazione degli acquisti, forniture di servizi e/o di lavori, per i quali sussisterebbe la necessità di tale figura; pertanto la congruità del corrispettivo non è acclarata, e quindi appare qualificato addirittura in maniera forfettaria;

B) si definiva l'incarico di alta specializzazione "senza fornire contezza sull'elevata qualificazione professionale dell'incarico; era altresì assente la documentazione comprovante i requisiti di idoneità tecnica (persino il curriculum);

C) il compenso veniva determinato su base mensile, alla stregua di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nonostante il ricorso al Codice dei Contratti lo qualificasse come "appalto di servizi", dove la remunerazione non può essere stabilita e riconosciuta ex ante, bensì in base ai risultati ottenuti;

A conclusione il Comitato sottolineava la violazione degli artt: 3 L.241/90 (obblighi motivazione), 36 comma 2 lett a) DLgs 18.4.2016 n. 50, i principi di imparzialità buon andamento e trasparenza ex art 97 Cost, art 1 L. 241/90

E, ai sensi dell'art 6 sul regolamento sul Controllo Analogico, chiedevano all'Amministratore unico,

l'annullamento dell'affidamento dell'incarico;

In contrasto con le richieste del Comitato di Controllo Analogo, l'incarico proseguiva, e venivano apportati dei correttivi ex post soltanto al Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;

Il Comitato di controllo analogo, sottolineava altresì il massiccio ricorso ad affidamenti diretti, spesso **SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE** e **SENZA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DIE PREZZI ESISTENTI**.

In particolare si sottolineava la spesa esagerata per i servizi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per cui la Linda (20 dipendenti) spende oltre 7.800.000 a fronte di 6.500 euro che spende il Comune di Città Sant'Angelo (mediamente 60).

Ciò che in conclusione più preoccupa è però la non ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato di controllo analogo: l'attività dell'Amministratore della partecipata comunale, non può sottrarsi ad un cardine fondamentale del modello societario in house.

Pertanto, ritenendo sussistere la competenza del Consiglio ai sensi dell'art 42 TUEL comma 2 lett. A,b,d,e,g,m e comma 3,
si propone :

IL CONSIGLIO DELIBERA:

- 1) LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE Linda Spa LATORRE per le motivazioni esposte;
- 2) Esercizio di eventuali azioni di rivalsa consequenziali al punto 1).

Città Sant'Angelo, 10.10.2017



VALLOREO Maurizio



TRAVAGLINI Lucia



PERAZZETTI Matteo



CIABARRA Carlo